

**A TUTTE LE
IMPRESE ISCRITTE
LORO SEDI**

Seriate, 3 aprile 2020

Prot. N. 104/2020/FP/ep

Oggetto: presentazione denunce.

In ottemperanza a quanto previsto dall'accordo del 23 marzo 2020, già comunicato con Circolare 102/2020 del 25 marzo u.s., che conferma l'obbligo di presentazione della denuncia mensile entro le normali scadenze, **si comunica che la denuncia del mese di marzo sarà resa disponibile a partire da martedì 7 aprile 2020 e che il termine per la presentazione è fissato per mercoledì 22 aprile p.v.** Si ricorda, inoltre, che la scadenza del versamento per il periodo di competenza marzo 2020 è prorogata al 31 maggio p.v.

Si informa, inoltre, che l'I.N.P.S., con Circolare n. 47 del 28/03/2020, ha illustrato le misure a sostegno del reddito introdotte dal D.L. 18/2020 (Decreto "Cura Italia"); nel rinviare al testo della Circolare per una disamina anche delle ulteriori misure disciplinate dal citato Decreto, **si richiama l'attenzione in particolare sui punti di seguito riportati.**

Per l'accesso alle speciali prestazioni di C.I.G.O., non occorre che i lavoratori siano in possesso del requisito dell'anzianità di 90 giorni di effettivo lavoro presso l'unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento, ma è necessario che gli stessi siano alle dipendenze dell'azienda richiedente alla data del 23 febbraio 2020. Ai fini della sussistenza di tale ultimo requisito, nelle ipotesi di trasferimento d'azienda ai sensi dell'articolo 2112 c.c. e nei casi di lavoratore che passa alle dipendenze dell'impresa subentrante nell'appalto, si computa anche il periodo durante il quale il lavoratore stesso è stato impiegato presso il precedente datore di lavoro.

Per i lavoratori assunti dopo il 23 febbraio 2020, salvo diverse indicazioni che potrebbero emergere a seguito della conversione in legge del già citato D.L. 18/2020, in questi giorni all'esame delle Camere, le ore di assenza dovranno essere indicate nel campo *Congedi e altre Assenze*, riportando nelle note la dicitura COVID 2019.

L'I.N.P.S. precisa, inoltre, che l'eventuale presenza di ferie pregresse non è ostativa all'accoglimento dell'istanza di C.I.G.O., e che, di conseguenza, non dovranno obbligatoriamente essere fatte preventivamente fruire ai lavoratori.

Infine, l'Istituto richiama l'articolo 3, comma 7, del D.Lgs. n. 148/2015, ai sensi del quale *il trattamento di integrazione salariale sostituisce in caso di malattia l'indennità giornaliera di malattia, nonché la eventuale integrazione contrattualmente prevista.*

Pertanto, già con la Circolare n. 197 del 02/12/2015 in merito alle novità introdotte dal citato D.Lgs., l'I.N.P.S. aveva fornito le seguenti indicazioni:

- se durante la sospensione dal lavoro (**cassa integrazione a 0 ore**) insorge lo stato di malattia, il lavoratore continuerà ad usufruire delle integrazioni salariali: l'attività lavorativa è infatti totalmente sospesa, non c'è obbligo di prestazione da parte del lavoratore, che non dovrà quindi nemmeno comunicare lo stato di malattia e continuerà a percepire le integrazioni salariali.
- Qualora lo stato di malattia sia precedente l'inizio della sospensione dell'attività lavorativa si avranno due casi:
 1. se la totalità del personale in forza all'ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene ha sospeso l'attività, anche il lavoratore in malattia entrerà in C.I.G. dalla data di inizio della stessa;
 2. qualora, invece, non venga sospesa dal lavoro la totalità del personale in forza all'ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene, il lavoratore in malattia continuerà a beneficiare dell'indennità di malattia, se prevista dalla vigente legislazione.

Come già più volte ricordato, in ottemperanza alle indicazioni delle Autorità competenti, la Cassa Edile di Bergamo ha sospeso, a scopo precauzionale, l'attività di ricevimento al pubblico, ma continua a garantire i servizi di assistenza all'utenza telefonicamente e tramite posta elettronica.

Cordiali saluti.

Il Direttore
(Dott. Fabrizio Plebani)